

Roma, 30 gennaio 2023

Nota: Proposte su nuovo Codice dei contratti e delle concessioni, per la costituzione della cabina di regia e in materia di revisione dei prezzi per i contratti pubblici di servizi

In esito alle interlocuzioni occorse, si svolgono appresso alcune considerazioni che si auspica possano fornire un contributo al lavoro del Governo nell'ambito delle attività preordinate alla attuazione del nuovo Codice degli Appalti e Concessioni e alla definizione di interventi correttivi dello stesso.

Art. 221 d.lgs. 36/2023 – costituzione della cabina di Regia

In primis preme richiamare *“che i contratti pubblici di servizi, pur costituendo la parte preponderante dei contratti pubblici, in quanto superano i contratti di lavori in termini di numero di procedure e volume di affidamenti (circa 59,4 miliardi di euro per i servizi a fronte di 23,1 miliardi per i lavori), non hanno ricevuto finora un’attenzione adeguata, né sul piano normativo, essendo stato scritto il Codice dei contratti pubblici avendo a modello gli appalti/concessioni di lavori, sia sul piano delle politiche pubbliche”*. Questo il chiaro inciso, riportato testualmente dalla Relazione di accompagnamento al Codice riferendosi all’art.221 comm7/8 - d.lgs. 36/2023, (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi).

Deve quindi ribadirsi l’urgenza di dare attuazione ad una necessaria distinzione tra contratti di lavori e contratti di servizi, evocata e prevista dal codice, attraverso la costituzione della Cabina di Regia per il codice degli appalti pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri così come indicato dall’art. 221.

Nel merito:

Art. 60 d.lgs. 36/2023 – contratti di servizi e revisione prezzi

Così come strutturata oggi, la norma si rivela di difficile applicazione e non consente di disciplinare in modo adeguata fattispecie contrattuali significativamente diverse quali sono i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come sono quelli dei servizi (in modo specifico quelli della ristorazione collettiva).

In relazione al meccanismo della revisione, sarebbe quindi opportuno prevedere l’obbligo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa di una revisione annuale sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione, applicando ai corrispettivi gli indici correnti ISTAT (A partire dal primo giorno del secondo anno di gestione e per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando il relativo coefficiente Istat, con indice base quello della data di presentazione dell’offerta).

In tal senso soccorre quanto era già stato previsto dal legislatore con l’art. 44 della L. 724 del 1994 (poi art. 115 del d.lgs. n. 163/2006): *“Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6. ... omissis.....”*.

La modifica che si propone avrebbe efficacia successivamente al correttivo e non impatterebbe sugli equilibri di bilancio odierni.

Art. 60 d.lgs. 36/2023 Proposta di emendamento correttivo

(in grassetto le integrazioni proposte)*

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. **Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 4 bis con riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa**, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

4-bis Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici così come previsto ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando il relativo coefficiente Istat dell'indice FOI (ovvero altro indice specifico) con indice base quello della data di presentazione dell'offerta.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

